

STATUTI GENERALI DELLA FACOLTÀ*

Art. 1

Natura e finalità della Facoltà

La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il diritto di conferire, a norma dei presenti Statuti, i gradi accademici in Sacra Teologia, ha le seguenti finalità:

- a. approfondire, mediante la ricerca scientifica, la conoscenza della verità rivelata;
- b. contribuire all'evangelizzazione, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea;
- c. promuovere le discipline teologiche e le altre con queste connesse per l'inculturazione del messaggio cristiano, soprattutto nell'Italia Meridionale, in stretta collaborazione con le Chiese locali;
- d. curare la formazione degli aspiranti al ministero sacerdotale e di quanti, religiosi e laici, si preparano all'insegnamento delle scienze sacre o ad altri compiti apostolici, a servizio del Popolo di Dio e di tutta la famiglia umana;
- e. contribuire alla formazione permanente del clero, dei religiosi e degli altri operatori pastorali.

Per meglio raggiungere questi fini la Facoltà collabora con gli altri Centri di studi ecclesiastici e con le Università civili, ed è aperta al dialogo con le altre Chiese e comunità ecclesiali, con i non cristiani e i non credenti.

Nella particolare struttura della Facoltà (cf. artt. 2-3), le iniziative atte a promuovere questi rapporti si svolgono con carattere unitario, in modo da rendere più efficace la sua azione specifica nell'area socio-culturale nella quale si trova inserita.

Art. 2

Struttura della Facoltà

La Facoltà consta di due Sezioni: Sezione S. Tommaso, affidata all'Archidiocesi di Napoli, e Sezione S. Luigi, presso il Collegio Massimo "San Luigi", affidata alla Compagnia di Gesù.

Art. 3

Articolazione e sede degli studi

La Facoltà ha, in ciascuna delle due Sezioni, un proprio corso istituzionale completo per il conferimento del primo grado accademico (1° ciclo). Per il conferimento del secondo e terzo grado accademico essa si articola nei seguenti settori di specializzazione:

- a. Teologia dogmatica a indirizzo cristologico e Teologia pastorale, presso la Sezione S. Tommaso;
- b. Teologia dogmatica a indirizzo ecclesiologicalo, Teologia biblica e Teologia della vita cristiana, presso la Sezione S. Luigi.

Art. 6

La Comunità accademica

Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita della Facoltà sono, ciascuna secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell'intera Comunità accademica e contribuiscono al conseguimento delle sue finalità.

Art. 7

* Pubblichiamo quelle parti degli Statuti Generali e Particolari che sono d'interesse più immediato e concreto per gli studenti.

statuti generali

Il Gran Cancelliere e il Vice Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo di Napoli "pro tempore existens"; il Vice Gran Cancelliere della Facoltà è il Superiore maggiore, delegato dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù "pro tempore existens".

Art. 9

Le Autorità accademiche della Facoltà

1. Le Autorità accademiche della Facoltà sono personali e collegiali.
Le Autorità personali sono: il Preside, il Vice Preside della Facoltà (cf. art. 14,1), il Vice Preside per la Sezione da cui proviene il Preside.
Le Autorità collegiali sono: il Consiglio di Facoltà, i Consigli delle Sezioni S. Tommaso e S. Luigi.
2. Il governo della Facoltà spetta alle Autorità personali e agli Organi collegiali, secondo le modalità indicate nei documenti della S. Sede, nei presenti Statuti generali e in quelli particolari.

Art. 16

I vari ordini di Docenti

1. Il Corpo accademico è composto da Docenti stabili e non stabili e dagli Assistenti.
2. I Docenti stabili sono i Professori Ordinari, Straordinari e Associati.
3. I Docenti non stabili sono gli Aggiunti, gli Incaricati e gli Invitati.
4. Gli Assistenti sono assunti in aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti.

Art. 24

I vari ordini di studenti

1. La Facoltà è aperta a tutti: chierici, religiosi e laici. Gli studenti si distinguono in:
 - a. *ordinari*, cioè gli iscritti a frequentare i corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici;
 - b. *straordinari*, cioè gli iscritti a frequentare i corsi, con piani di studi che non conducono ai gradi accademici;
 - c. *ospiti*, cioè studenti che frequentano solo qualche corso.
2. Gli studenti che hanno iniziato gli studi del primo ciclo in una delle due Sezioni di Facoltà e non raggiungono la votazione sufficiente, secondo i rispettivi Statuti, per continuarli come ordinari, possono essere ammessi ai successivi corsi dello stesso ciclo e della stessa Sezione come straordinari.
3. Gli Statuti particolari determinano in che modo può avvenire il passaggio da studente straordinario e ospite a ordinario, secondo le direttive del Consiglio di Facoltà.

Art. 32

Descrizione dei gradi accademici

1. I gradi accademici in Sacra Teologia, che la Facoltà conferisce a nome del Sommo Pontefice e secondo le indicazioni dell'art. 3 dei presenti Statuti, sono:
 - a. *Baccalaureato* in Sacra Teologia, a chi ha superato gli esami e le altre prove richieste nel primo ciclo;
 - b. *Licenza* in Sacra Teologia, nei settori di cui all'art. 3, a chi ha superato gli esami e le altre prove del secondo ciclo;
 - c. *Dottorato* in Sacra Teologia, a chi ha superato le prove prescritte nel terzo ciclo, ha discusso la dissertazione dottorale e l'ha pubblicata secondo le norme stabilite dal Consiglio di Facoltà.
2. Col conferimento del grado accademico la Facoltà dichiara:
 - a. chi ha conseguito il primo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse nelle scuole secondarie, inferiori e superiori;
 - b. chi ha conseguito il secondo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse in Istituti o Centri non universitari e ad essere assunto nelle Facoltà ecclesiastiche come Assistente;
 - c. chi ha conseguito il terzo grado accademico, atto a insegnare discipline teologiche, nell'ambito della specializzazione conseguita, in Facoltà ecclesiastiche o altri Centri Universitari.
3. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene indicato il nome della Sezione in cui sono stati conferiti.
Per il secondo e il terzo grado viene indicata anche la specializzazione conseguita.
4. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, secondo la prassi vigente.
Per il riconoscimento civile i Diplomi devono essere vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili.
5. Il Dottorato "ad honorem" può essere conferito, su delibera del Consiglio di Facoltà, per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nella promozione delle scienze ecclesiastiche, in conformità con l'art. 38 delle Norme applicative di *Sapientia Christiana*.

Art. 33

Altri diplomi universitari

1. Agli studenti che hanno superato gli esami e le altre prove previste dal biennio filosofico viene rilasciato un *Diploma di Studi Filosofici*.
2. Agli studenti che hanno superato gli esami e le altre prove previste per l'Anno pastorale (cf. art. 29,2) viene rilasciato un *Diploma di Pastorale*.
3. L'istituzione di altri *curricula* di studi nelle discipline teologiche o nelle discipline con queste connesse per il conseguimento di particolari diplomi universitari spetta al Consiglio di Facoltà, che delibera in questa materia a maggioranza dei due terzi dei voti.